

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 21 GENNAIO 2019

### LA ROTTAMAZIONE – TER

Col recente Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. “rottamazione-ter”).

La “nuova” definizione agevolata consente l’estinzione del debito, **senza sanzioni e interessi di mora**. Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando un’apposita istanza (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019.

La definizione si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di **capitale e interessi** (diversi da quelli di mora) nonché **somme maturate a favore dell’Agente della riscossione** (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento).

Per le sanzioni relative alle **violazioni del codice della strada** la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi (le sanzioni rimangono dovute).

La “rottamazione-ter” è stata estesa anche ai **debiti per dazi e per Iva all’importazione**, per i quali è richiesta la compilazione e presentazione del mod. DA-2018-D.

#### ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 30.4.2019 con l’apposito mod. DA-2018; il modello va presentato, anche tramite delega:
  - direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate-Riscossione;
  - tramite Pec allegando copia del documento di identità del richiedente.
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
  - in unica soluzione entro il 31.7.2019;  
ovvero
  - in un massimo di 10 rate di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 (di fatto la

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

rateizzazione è prevista in 5 anni). Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

L'Agente della riscossione:

- fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell'area riservata del proprio sito Internet;
- entro il 30.6.2019 comunica al debitore l'accoglimento della domanda nonché quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l'eventuale diniego della stessa.

Per i **soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis")**, e che hanno provveduto, entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Il soggetto interessato è automaticamente ammesso ai benefici della "rottamazione-ter" e non è tenuto alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione. Il contribuente che invece non abbia pagato entro il termine differito del 7.12.2018 le somme della c.d. "rottamazione-bis" in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non può accedere alla rottamazione-ter per gli stessi carichi.

Va evidenziato che la c.d. "rottamazione-ter" in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. "**rottamazione-bis**" ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. "**prima rottamazione**" ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (presentata entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Col Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" è inoltre disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000,

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI